

via Lorenzo Gandolfo, 13
46100 Mantova
tel. 0376 432511
fax 0376 223167
www.provincia.mantova.it

settore risorse turistico-culturali,
servizi alla persona e alla comunità, politiche
sociali e lavoro

servizio provinciale lavoro



serviziolavoro@provincia.mantova.it

CIRCOLARE

in attuazione della D.G.R. n.VIII/4890 del 15.06.2007

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER AVVIAMENTI A SELEZIONE PRESSO ENTI PUBBLICI EX ART.16 LEGGE 56/87 _ CRITERI

(approvata con determinazione dirigenziale n° 1876 del 23 luglio 2008)

Indice

PREMESSA

CAPITOLO PRIMO Requisiti di partecipazione e adempimenti preliminari
a. Avvertenza
b. Requisiti partecipazione
c. Adempimenti preliminari

CAPITOLO SECONDO Formazione delle graduatorie
Criteri
a. anzianità di iscrizione
b. carico familiare
 i. tabella persone a carico
 ii. tabella redditi esenti IRPEF
c. età anagrafica

CAPITOLO TERZO Modalità di gestione delle graduatorie

CAPITOLO QUARTO Esito delle selezioni e assunzioni in servizio
Rifiuto/rinuncia ingiustificati – inidoneità
Rifiuto/rinuncia giustificati

CAPITOLO QUINTO Precisazioni

CAPITOLO SESTO Riserve obbligatorie
Riserva del 30%
Riserva del 20%

CAPITOLO SETTIMO Ricorsi

CAPITOLO OTTAVO Tabelle riassuntive

Allegati:

1. modalità di presentazione delle richieste per gli Enti Pubblici e format offerte
2. scheda di adesione alla chiamata

PREMESSA

Il presente testo ha lo scopo di disciplinare – nell'ambito delle norme quadro nazionali e regionali – la formazione delle graduatorie degli avviamenti a selezione presso gli Enti Pubblici, ai sensi dell'art.16 legge 56/87.

A seguito dell'unificazione delle banche dati, e della gestione "centralizzata" delle chiamate, il candidato può presentarsi in uno qualsiasi dei Centri per l'Impiego per partecipare alle chiamate che si tengono, per tutti e cinque gli sportelli, secondo il calendario approvato dal Dirigente del Settore e che prevede un tempo minimo di **cinque giorni per la esposizione delle offerte**.

Gli enti richiedenti l'avviamento a selezione osservano tempi e modalità di inoltro delle richieste descritti nell'allegato n.1 al presente documento.

Possono essere avviati a selezione tutte le persone prive di occupazione (*da intendersi nel senso letterale di privo di lavoro, escludendo pertanto coloro che, pur lavorando, conservano la iscrizione nell'elenco delle persone immediatamente disponibili vuoi per il reddito, vuoi per la durata del rapporto, come da indirizzi operativi D.lgs.297/02 della Regione Lombardia*) e, limitatamente alle occasioni di lavoro a tempo indeterminato, anche persone occupate (tutte quelle occupate, sia quelle che conservano l'iscrizione nell'elenco degli immediatamente disponibili, sia quelli che l'hanno persa) in possesso della qualifica richiesta.

L'avviso pubblico di offerta di lavoro deve indicare

1. il numero dei lavoratori da assumere;
2. la sede di lavoro;
3. i requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego;
4. le quote di riserva ove previste- (**riserva di posti a favore di militari volontari congedati dalle FF.AA ex art.18 d.lgs.215/01; mobilità; LSU – art.45, comma 8 della L.144/99**);
5. la tipologia del rapporto di lavoro e la durata;
6. la qualifica professionale ed il profilo di assunzione;
7. le mansioni alle quali verranno adibiti i lavoratori e l'orario di lavoro previsto;
8. il trattamento economico e normativo applicato;
9. i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove di idoneità;
10. la data della pubblicazione dell'avviso e di scadenza dei termini per la presentazione delle domande;
11. la modalità e tempi di pubblicazione delle graduatorie;
12. la presentazione dei ricorsi e relativi termini.

Per ogni posto messo a bando si avviano a selezione tutti i candidati aventi i titoli indicati dall'Ente e che hanno dato la disponibilità per quell'offerta (Per le modalità di gestione delle graduatorie vedasi capitolo terzo pag.9).

Capitolo Primo: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Avvertenza: gli utenti, prima di dare la disponibilità, sono invitati ad esaminare con cura il contenuto delle offerte esposte all'albo del Centro e pubblicate sui quotidiani locali e sul sito della Provincia (mansioni da svolgere, orario e luogo di lavoro, durata incarico, possesso requisiti richiesti dall'Ente, titoli di studio, attestati professionali ...ecc.) In caso di mancata o errata pubblicazione da parte dei quotidiani locali, farà fede quanto esposto all'Albo del Centro.

Requisiti di partecipazione

Il candidato deve essere in possesso dei requisiti generali per essere ammesso ai pubblici impieghi (DPR 09.05.1994 n.487, D.Lgs.165/01):

1. cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7 febbraio 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994 serie generale n.61;
2. età non inferiore agli anni diciotto;
3. idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
4. assenza di condizioni ostative all'accesso: non possono accedere ai pubblici impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente

insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957 n.3

5. titolo di studio non inferiore alla scuola dell'obbligo

Il lavoratore aspirante all'avviamento al lavoro deve dichiarare al Centro per l'Impiego, al momento dell'adesione alla chiamata, ai sensi del DPR 445/00, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione sopra elencati. È comunque riservato all'amministrazione o ente che procede all'assunzione di provvedere all'accertamento di titoli e requisiti nei modi di legge

In particolare:

- con riguardo al titolo di studio:
 - Il titolo di studio è autocertificabile purchè conseguito in Italia
 - se l'Ente richiede l'assolvimento dell'obbligo scolastico si accolgono le domande dei lavoratori che abbiano conseguito almeno la licenza elementare entro l'anno 1962.
 - se l'Ente richiede la licenza di scuola media inferiore si considereranno solo coloro i quali abbiano tale requisito indipendentemente dall'età.
- con riguardo alla cittadinanza:
 - si esclude la possibilità che cittadini extracomunitari possano accedere alle selezioni per l'avviamento al lavoro presso una Pubblica Amministrazione come risulta dall'interpretazione fornita dall'Ufficio Legale dell'Amministrazione Provinciale in data 13/10/2004 e dal parere reso dalla Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica in data 28/09/2004.

Adempimenti preliminari

Le graduatorie vengono redatte sulla base dei modelli di autocertificazione presentati dagli utenti: saranno accettate domande di candidature esclusivamente se presentate dal diretto interessato (non sono ammesse deleghe)

Il lavoratore deve presentarsi munito di documento di riconoscimento il giorno della chiamata. Il modello di **AUTOCERTIFICAZIONE** (allegato 2 al presente documento) va compilato con la massima cura. Si rammenta che la normativa impone un controllo a campione sulle autocertificazioni e che la dichiarazione non veritiera (carico familiare, anzianità anagrafica, stato occupazionale) oltre alle conseguenze di carattere penale previste dall'ordinamento giuridico per il reato di falsa dichiarazione resa a pubblico ufficiale, comporta l'**ESCLUSIONE** dalla graduatoria della chiamata di riferimento.

Capitolo Secondo: FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Criteri

- A. Anzianità di disoccupazione
- B. Carico familiare
- C. Età anagrafica

CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE (il punteggio maggiore prevale sul minore) Anzianità di iscrizione + carico di famiglia + Età anagrafica = Punteggio totale

A parità di punteggio, si farà riferimento a:

1. La maggiore età
2. in caso di ulteriore parità: chi ha più punteggio di carico familiare
3. in caso di ulteriore parità: chi ha maggiore anzianità di disoccupazione ai sensi del D.Lgs.181/2000

A – Anzianità di iscrizione

L'anzianità dello stato di disoccupazione è quella effettivamente maturata a seguito di presentazione della dichiarazione da parte dell'interessato, ai sensi del D.Lgs. 181/00, così come modificato dal D.Lgs.297/02.

Per ogni mese maturato nello stato di disoccupazione, nel rispetto dei criteri previsti dall'art.2 comma 6 del D.Lgs. 181/00, viene attribuito un punto fino ad un'anzianità massima di 24 mesi. Agli iscritti con anzianità superiore o pari ai 24 mesi è attribuito un punteggio base di 24 punti.

I mesi di sospensione dello stato di disoccupazione, così come determinata dal D.Lgs.181/00, come sostituito dal D.Lgs.297/02, non vengono conteggiati ai fini del calcolo del punteggio dell'anzianità di disoccupazione, nel senso che il disoccupato, in tale periodo, non matura anzianità.

Il calcolo della anzianità di disoccupazione viene effettuato con riferimento alla data di scadenza dell'avviso pubblico di selezione.

I candidati esterni (coloro che sono ricompresi negli elenchi anagrafici di altri CPI e non hanno eletto domicilio in Provincia di Mantova) partecipano alla stessa stregua dei candidati interni. Considerato che la D.G.R. n.4890 del 15.06.2007 non fa alcuna distinzione di domicilio o di CPI per potersi candidare, per il riconoscimento dell'anzianità dei candidati esterni si procederà secondo le seguenti due casistiche:

- **Il lavoratore si candida con documentazione del CPI di provenienza emessa in data non anteriore a un mese dal giorno della chiamata:** l'adesione sarà ritirata attribuendo l'anzianità rilevata dal cartaceo prodotto in occasione dell'adesione. Se il lavoratore non chiede il trasferimento ad un CPI della provincia, il medesimo verrà inserito nell'anagrafica registrando l'appartenenza al proprio CPI.
- **Il lavoratore si candida senza documentazione del CPI di provenienza o con documentazione emessa in data anteriore a un mese dal giorno della chiamata:** l'adesione sarà ritirata attribuendo l'anzianità odierna, il CPI di appartenenza sarà quello di provenienza. Nel caso in cui lo stesso lavoratore chieda l'inserimento nell'elenco anagrafico di un CPI della provincia di Mantova, si richiederà in seguito la documentazione mancante al CPI di provenienza con la conferma dell'anzianità che avrà effetto nella prima chiamata successiva alla ricezione della risposta.

B – Carico familiare (solo persone conviventi)

Per carico familiare si intende quello desumibile dallo stato di famiglia alla data di scadenza dell'avviso pubblico di selezione e relativo ai *parenti e coniuge* conviventi (risultanti nello stesso stato di famiglia) fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili a IRPEF

Per ogni familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili a IRPEF	coniuge	5
	figli minorenni (anche se il coniuge lavora)	5
	figli maggiorenni (anche se il coniuge lavora), sino a 26 anni anche se non studenti purché iscritti nell'elenco dei disoccupati.	5
	genitore o ascendente (dell'iscritto) ultrasessantacinquenne, privo di reddito oppure percettore di reddito non assoggettabile IRPEF (pensione di guerra, pensioni corrisposte ai militari di leva, pensioni-indennità-assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi, ai sordomuti ed agli invalidi civili, pensioni sociali, rendite INAIL, sussidio a favore degli hanseniani, interessi su c/c postali o bancari non relativi ad attività di impresa, interessi su B.O.T. o altri titoli del debito pubblico, borse di studio)	5
Per ogni familiare disabile fiscalmente a carico, figlio minore, o con invalidità superiore al 45% e con redditi non assoggettabili a IRPEF	Coniuge con invalidità superiore al 45%	10
	figlio/a minorenni disabile	10
	figlio/a maggiorenne con invalidità superiore al 45 %	10
	fratello/sorella , indipendentemente dall'età, con invalidità superiore al 45% (anche se un membro della famiglia lavora, sempreché non percepiscano reddito assoggettabile ad IRPEF)	10
	Genitore o ascendente dell'iscritto con invalidità superiore al 45% (indipendentemente dall'età, anche se un membro della famiglia lavora, sempreché non percepiscano un reddito assoggettabile all'IRPEF)	10
Per nucleo monoparentale: - con familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili a IRPEF;	figli minorenni figli maggiorenni , sino a 26 anni anche se non studenti purché iscritti nell'elenco dei disoccupati. genitore o ascendente (dell'iscritto) ultrasessantacinquenne, privo di reddito oppure percettore di reddito non assoggettabile IRPEF (pensione di guerra, pensioni corrisposte ai militari di leva, pensioni-indennità-assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi, ai sordomuti ed agli invalidi civili, pensioni sociali, rendite INAIL, sussidio a favore degli hanseniani, interessi su c/c postali o bancari non relativi ad attività di impresa, interessi su B.O.T. o altri titoli del debito pubblico, borse di studio) fratello o sorella minorenni a carico (solo in mancanza dei genitori oppure se entrambi i genitori sono disoccupati: se cioè non ci sono altri redditi nel nucleo familiare)	10
Per nucleo monoparentale: - con familiare disabile fiscalmente a carico, figlio minore, o con invalidità superiore al 45% e con redditi non assoggettabili a IRPEF	figlio/a minorenni disabile figlio/a maggiorenne con invalidità superiore al 45% fratello/sorella , indipendentemente dall'età, con invalidità superiore al 45% (anche se un membro della famiglia lavora, sempreché non percepiscano reddito assoggettabile ad IRPEF) Genitore o ascendente dell'iscritto con invalidità superiore al 45% (indipendentemente dall'età, anche se un membro della famiglia lavora, sempreché non percepiscano un reddito assoggettabile all'IRPEF)	20

IL PUNTEGGIO PER I FIGLI è attribuito ad ENTRAMBI I GENITORI se ENTRAMBI DISOCCUPATI.
Le condizioni di INVALIDITÀ vanno documentate al momento dell'adesione

FAMIGLIA MONOPARENTALE:

- si intende la famiglia del lavoratore, con figli a carico, che non è coniugato, né convivente 'more uxorio' (celibi/nubili, separati secondo legge, divorziati, vedovi, anche se conviventi con genitori o fratelli o sorelle).
- dà diritto ad una detrazione doppia del punteggio per i figli minori e per i figli/fratelli/genitori/ascendenti con invalidità superiore al **45%**

TABELLA 1 **FAMIGLIARI FISCALMENTE A CARICO**

Per **persone (fiscalmente) a carico** si intendono quelle rientranti nella seguente definizione (tratta dall'annuario 2007 dell'Agenzia delle Entrate): "Sono considerati famigliari a carico dal punto di vista fiscale, purché fruiscono di redditi non superiori a **2.840,51 euro** al lordo della "no tax area" e degli oneri deducibili:

1. il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (questo può essere non convivente, o non residente in Italia, n.d.a.)
2. i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati (anche se non conviventi, n.d.a.)
3. i seguenti altri famigliari, solo se convivono con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:
4. genitori (anche adottivi)
5. ascendenti prossimi, anche naturali
6. coniuge separato
7. generi, nuore e suoceri
8. fratelli e sorelle
9. discendenti dei figli

Il fidanzato/partner "convivente" non può essere dichiarato fiscalmente a carico.

Si precisa che "il carico" ai sensi del fisco non coincide con quello ai fini dell'art.16: per quest'ultimo è necessario il requisito della convivenza attestata dallo stato di famiglia . Pertanto, mentre le ipotesi di carico da 3 a 9 coincidono con il carico art.16 (perchè implicano necessariamente la convivenza), le persone di cui ai punti 1 e 2 possono non dare luogo a carico art. 16.

TABELLA 2 REDDITI NON ASSOGGETTABILI AD IRPEF

- *pensioni di guerra di ogni tipo, indennità accessorie e assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie;*
- *pensioni di invalidità;*
- *assegni e indennità di accompagnamento percepiti da invalidi civili, ciechi e sordomuti;*
- *sussidi corrisposti dallo Stato o da altri Enti Pubblici a titolo assistenziale;*
- *pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio);*
- *pensioni tabellari corrisposte ai Carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma dei Carabinieri) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco e ai militari volontari semprechè la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio*
- *maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;*
- *assegno di maternità, previsto dalla L. 448 del 1998;*
- *pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;*
- *pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;*
- *assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisica e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, dall'ENEA e dall'ASL;*
- *borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2/12/1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province di Trento e Bolzano allo stesso titolo;*
- *borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30/11/1989, n. 398, per la frequenza dei corsi perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;*
- *borse di studio bandite dal 1/1/2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo a995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;*
- *borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (L. 23/11/98, n. 407);*
- *rendite INAIL o di analoga natura corrisposte da organismi non residenti.*

C – Età anagrafica

Per età anagrafica si intende quella posseduta al momento della data di scadenza dell'avviso di selezione. Per ogni anno di età viene assegnato un punto.

Capitolo Terzo: MODALITA' DI GESTIONE DELLE GRADUATORIE

Il Servizio Lavoro compila una graduatoria riferita alle adesioni pervenute, nei cinque Centri per l'Impiego, per ciascuna qualifica di assegnazione, adottando i criteri e i punteggi sopra individuati.

La graduatoria viene resa pubblica secondo le modalità e i tempi previsti nel pubblico avviso.

Per ogni posto messo a bando vengono avviati a selezione tutti i candidati aventi i titoli indicati nella richiesta dell'Ente e che hanno dato la disponibilità per quella offerta.

La graduatoria ha validità fino alla comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione dell'avvenuta assunzione dei lavoratori avviati e sarà riutilizzabile al fine di sostituire i candidati che abbiano rinunciato all'assunzione ovvero nel caso in cui l'interruzione del rapporto di lavoro (ad esempio dimissioni, malattia, maternità eccetera) sia intervenuta entro 10 giorni dall'assunzione.

Gli eventuali scorrimenti di graduatoria devono essere comunicati e motivati al CPI di Mantova

In caso di dichiarazione di inidoneità da parte dell'ente, non è possibile lo scorrimento della graduatoria ma la P.A. richiedente deve inoltrare nuova domanda di avviamento a selezione ed il Servizio Lavoro procedere a nuova chiamata.

Entro 10 giorni dalla ricezione della graduatoria la Pubblica Amministrazione deve convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, secondo l'ordine di graduatoria, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse: a questo fine, il CPI di Mantova informerà gli enti richiedenti, loro interlocutori, che le convocazioni devono essere fatte per iscritto

La selezione deve consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali, da determinarsi in base alle declaratorie di qualifica, categoria o profilo professionale.

Le operazioni di selezione, sono da effettuarsi, a pena di nullità, in luogo aperto al pubblico dinnanzi a una commissione nominata dalla Pubblica Amministrazione richiedente e tenderà ad accertare esclusivamente l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni proprie della qualifica, senza comportare alcuna valutazione comparativa con gli altri lavoratori avviati

Capitolo Quarto: ESITO DELLE SELEZIONI ED ASSUNZIONI IN SERVIZIO

L'Amministrazione e gli Enti interessati procedono a nominare in prova i lavoratori utilmente selezionati, nel rispetto dell'ordine di avviamento a selezione e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico.

L'Amministrazione richiedente ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.

La Pubblica Amministrazione è tenuta a comunicare al Centro per l'impiego di Mantova l'esito della selezione o l'eventuale rinuncia della persona avviata provvedendo a dare comunicazione dell'avvenuta assunzione in servizio ai sensi della legge 296/06 (art.1 commi 1180 e ss.).

I lavoratori indicati nella graduatoria trasmessa all'ente, e che risultano tutti avviati a selezione, non subiscono il blocco nella chiamata successiva ed in caso di ricandidatura, nella successiva chiamata, senza che sia pervenuto l'esito da parte dell'ente richiedente. Gli stessi saranno utilmente inseriti nelle nuove graduatorie in base alle candidature.

Rifiuto/rinuncia ingiustificati – inidoneità

Gli avviati a selezione **a tempo determinato** che, senza giustificato motivo, non si presentino alle prove selettive, rinuncino alla opportunità di lavoro ovvero rifiutino l'opportunità di lavoro per la quale siano stati dichiarati idonei, non potranno partecipare per tre mesi, *a partire dalla data di ricezione del provvedimento*

di esclusione, trasmesso con R.A.R., ad altre chiamate a selezione a tempo determinato, anche nel caso in cui abbiano trasferito il proprio domicilio.

Gli avviati a selezione **a tempo indeterminato** che, senza giustificato motivo, non si presentino alle prove selettive, rinuncino alla opportunità di lavoro ovvero rifiutino l'opportunità di lavoro per la quale siano stati dichiarati idonei, perdono lo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs.181/00, come modificato dal D.Lgs.297/02, *a partire dalla data di ricezione del provvedimento, trasmesso con R.A.R.*

In tale caso non possono rendere nuova dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nell'intera Regione per un periodo di tre mesi, *a partire dalla data di ricezione del provvedimento di esclusione, contestuale a quello di perdita della disoccupazione, trasmesso con R.A.R.*, anche se abbiano trasferito il proprio domicilio.

I lavoratori risultati **inidonei** non potranno partecipare agli avviamenti a selezione presso la stessa Pubblica Amministrazione per la medesima posizione, per un periodo pari a tre mesi *a partire dalla data di dichiarazione di inidoneità, "girata" con R.A.R. dal Servizio Provinciale del Lavoro*.

Ai fini e per gli effetti appena rilevati, costituisce giustificato motivo di rinuncia/rifiuto dell'opportunità di lavoro, il mancato rispetto, da parte della Pubblica Amministrazione, dei termini di comunicazione e/o di effettuazione delle prove di idoneità.

Rifiuto/rinuncia giustificati

Si ritiene opportuno codificare le ipotesi di **giustificato** motivo del rifiuto come di seguito elencate:

1.MOTIVI DI SALUTE

1.a) Stato di malattia/infortunio. Il relativo certificato, rilasciato dai medici di una struttura "pubblica", deve contenere elementi che consentano di dimostrare in modo chiaro la concomitanza tra lo stato di malattia con l'inizio dell'attività lavorativa;

1.b) Inidoneità fisica temporanea o permanente. Il relativo certificato, rilasciato da organi sanitari pubblici, deve dimostrare la sussistenza di tali condizioni al momento della proposta di lavoro (maternità obbligatoria e facoltativa, congedi parentali).

2.MOTIVI FAMILIARI

2.a) Morte del coniuge, di un parente entro il 3° o di un affine entro il 2° verificatasi entro un arco temporale non superiore ai 15 giorni dalla rinuncia al posto di lavoro;

2.b) Grave malattia del coniuge, di un parente entro il 3° grado o di un affine entro il 2° conviventi con l'interessato, in ogni caso documentato da idonea certificazione medica ed a condizione che la malattia stessa sussista alla data della rinuncia o del rifiuto al lavoro;

3. CONCOMITANTI IMPEGNI ASSUNTI DALL'INTERESSATO DA DOCUMENTARE

3.a) contratto di lavoro dipendente o assimilato (ad esempio attività di lavoro autonomo nella forma di co.co.co. o co.co.pro)

3.b) utilizzo diretto in attività di lavoro socialmente utili

3.c) concorsi pubblici

3.d) avviamento a selezione ex art.16 legge 56/87

3.e) corso di formazione professionale

4. MANCATO RISPETTO DA PARTE DELLA P.A. DEI TERMINI DI COMUNICAZIONE E/O EFFETTUAZIONE DELLE PROVE DI IDONEITA'

5. SERVIZIO CIVILE, RICHIAMO ALLE ARMI

Capitolo Quinto: **PRECISAZIONI**

Gli occupati possono partecipare solo alle chiamate a tempo indeterminato anche se il rapporto di lavoro instaurato consente il mantenimento dello stato di disoccupazione, così come definito negli indirizzi operativi D.Lgs.297/02 della Regione Lombardia.

Le persone in costanza di lavoro potranno candidarsi esclusivamente per rapporti a tempo indeterminato e quindi con anzianità del giorno.

Si può prescindere dall'**effettuazione della selezione** nei confronti del lavoratore che abbia già svolto le mansioni di una determinata qualifica, categoria o profilo professionale, ovvero ritenuto idoneo in precedente prova selettiva, anche presso altra amministrazione, sempre che il precedente rapporto di lavoro non sia terminato con un giudizio negativo motivato.

Assunzioni per motivi d'urgenza: nei casi in cui sussista urgente necessità la Pubblica Amministrazione può procedere all'assunzione diretta di lavoratori per rapporti di lavoro di durata non superiore ai **trenta giorni**, dandone contestuale e motivata comunicazione al Centro per l'impiego interessato.

Le persone che hanno in essere un contratto di lavoro con un Ente e sono state assunte per motivi d'urgenza **sono occupate a tempo determinato** e quindi, sulla base del regolamento regionale, possono candidarsi solo per rapporti a tempo indeterminato.

Gli effetti degli esiti comunicati dagli Enti avranno validità dal momento in cui gli stessi saranno protocollati in entrata e quindi avranno i loro effetti dalla chiamata successiva.

Capitolo Sesto: **RISERVE OBBLIGATORIE**

RISERVA OBBLIGATORIA DEL 30%

PER GLI AVVIAMENTI A SELEZIONE EX ART.16 L. 56/87

Gli Enti Pubblici riservano una quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione a tempo indeterminato ai lavoratori inseriti in progetti di **Lavori Socialmente Utili**. Questi lavoratori chiamati **TRANSITATI** devono aver maturato una permanenza in LSU (solo provenienti da progetti approvati dalle CRI) di almeno 12 mesi entro il 31.12.1999 (Dlgs 81/2000 del 28.02.2000 artt. 6 – 7 - 9).

Nell'ambito della riserva cui è tenuto l'Ente vengono avviati con **PRIORITA'** i lavoratori impegnati o già impegnati presso lo stesso ente. Quindi, residualmente, i restanti lavoratori appartenenti al bacino dei lavori socialmente utili.

RISERVA OBBLIGATORIA DEL 20%

PER GLI AVVIAMENTI A SELEZIONE EX ART.16 L. 56/87

Gli Enti riservano una quota del 20% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione a tempo indeterminato ai lavoratori in **mobilità** (con o senza indennità). Delibera CRI N°495 del 14.04.1997.

Capitolo Settimo: **RICORSI**

Avverso la graduatoria è possibile presentare ricorso al T.A.R. di Brescia, entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Capitolo Ottavo: **TABELLE RIASSUNTIVE**

CONDIZIONE DEL LAVORATORE	EQUIPARAZIONE	ACCEDE	NON ACCEDE
Occupato a tempo indeterminato	occupato	Tempo indeterminato	Tempo determinato
Occupato a tempo determinato	Occupato/sospeso	Tempo indeterminato	Tempo determinato
Assunzione d'urgenza	sospeso	Tempo indeterminato	Tempo determinato

Rifiuto a Tempo Determinato	Non accede alle chiamate per tre mesi dal provvedimento
Rifiuto a Tempo indeterminato	Cancellazione dall'elenco dei disoccupati con perdita della relativa anzianità (e impossibilità a rendere nuova disponibilità per 3 mesi)
Dichiarazione di non Idoneità	N. 3 mesi di esclusione presso lo stesso Ente, con la medesima qualifica

Il Dirigente SAPEC
Gianni Petterlini